

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
- b) "autorità pubbliche", tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

Art. 4

(Casi di esclusione)

1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:

- a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;

- b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
- c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
- d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
- e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
- f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.

2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.

3. Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.

4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1.

5. L'accesso alle informazioni può essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.

6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.

Art. 5

(Modalità del procedimento di accesso)

1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità, su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
2. Il responsabile del procedimento, le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di accesso sono individuali, in quanto applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche e integrazioni.
3. Le autorità pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire l'effettività dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali è subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.

Art. 6

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al comma 6 dell'articolo 4 è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7

(Diffusione delle informazioni relative all'ambiente)

1. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 8

(Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente decreto. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le autorità pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), trasmettono al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati, previsti dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

Art. 9

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241, e di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.

6-3-1997

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 54

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

DINI, *Ministro affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e
gli affari generali*

Visto, Il Guardasigilli: FLICK

6-3-1997

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 54

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 19 febbraio 1992, n. 142 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. L'articolo 45 così recita: «Art. 45 (Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonché quelle destinate a proteggerlo;

b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità nazionali, regionali e locali nonché le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;

c) prevedere che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;

d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;

e) prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;

f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;

g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;

h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993. L'art. 6 così recita:

«Art. 6 (Delega al governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489). — 1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo dalle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, è differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.

3. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, è estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del consiglio del 3 febbraio 1992.

4. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

6. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

7. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché i principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489».

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. L'articolo 6 così recita:

«Art. 6 (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge».

— La direttiva 90/313/CEE è pubblicata in GUCE n. L 158 del 23 giugno 1990.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. L'art. 14 così recita: «Art. 14. — 1. Il Ministro dell'ambiente assicura — la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 con la menzione del numero del Bollettino ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.

3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata».

6-3-1997

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 54

— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedasi nota all'art. 6.

— Per il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, vedasi nota all'art. 5.

Nota all'art. 5:

— Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, reca il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 così recitano:

«Art. 2 (Ambito di applicazione). — 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

«Art. 3 (Accesso informale). — 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferica, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo».

«Art. 4 (Procedimento di accesso formale). — 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 3.

5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

7. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente».

«Art. 5 (Accoglimento della richiesta e modalità di accesso). — 1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.

2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

7. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate».

«Art. 6 (Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole amministrazioni). — 1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso di pre-stampati;

b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta;

d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

2. Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi».

Nota all'art. 6:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'art. 25, comma 5, così recita: «5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini».

Nota all'art. 7:

— Per la legge 7 luglio 1986, n. 349, vedasi note alle premesse. L'art. 1, comma 6, così recita: «6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

— La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca norma sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. L'art. 9, comma 2, così recita: «2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente

6-3-1997

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 54

comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete».

Note all'art. 8:

— Per il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, vedasi nota all'art. 5.
Gli artt. 11 e 12 così recitano:

«Art. 11 (*Archivio delle istanze di accesso*). — 1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, ciascuna amministrazione istituisce, presso i propri uffici, archivi automatizzati delle richieste di accesso.

2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso.

3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in un archivio centralizzato costituito presso ciascuna amministrazione, collegato telematicamente con i suoi uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai dati.

4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici centrali e periferici contenenti le informazioni relative ai singoli procedimenti amministrativi, nonché un archivio centralizzato contenente i dati legislativi e normativi relativi ai procedimenti di competenza.

5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati, delle informazioni contenute nei rispettivi archivi.

6. Gli archivi devono essere compatibili con quello generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a questo fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta un apposito atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, su conforme parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome.

7. In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a realizzare gli archivi automatizzati, sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti le stesse informazioni».

Note all'art. 9:

— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedasi nota all'art. 6.

— Per il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, vedasi nota all'art. 5.

«Art. 12 (*Archivio centralizzato delle amministrazioni pubbliche*).

— 1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni forniscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati e le notizie ritenuti necessari e individuati in appositi questionari dalla commissione per l'accesso, alla quale vengono periodicamente comunicate le risultanze delle elaborazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di apposite direttive della commissione per l'accesso, che si avvale all'uopo del proprio ufficio di segreteria».

97G0070

20-10-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 245

L'accesso al secondo biennio è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche, delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalità degli indirizzi sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.

Vengono inseriti a statuto i seguenti indirizzi:

a) Generale e didattico.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore E01E Fisiologia vegetale;

n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia.

b) Conservazione della natura e delle sue risorse.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore E03A Ecologia;

n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia.

c) Paleobiologico.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia;

n. 1 nei settori D01A Paleontologia e paleoecologia o E01B Botanica sistematica.

Nella prima applicazione del presente statuto, vengono attivati i seguenti indirizzi:

a) generale e didattico;

b) conservazione della natura e delle sue risorse.

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità gli indirizzi suddetti potranno essere modificati o soppressi e potranno essere eventualmente attivati altri indirizzi, con delibera del consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualità di indirizzo saranno scelti dalla facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, nelle aree A, B, C, D, E, G e K con il vincolo che almeno uno appartenga all'area D ed almeno uno all'area E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 6 ottobre 1997

Il rettore

97A8294

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 22 luglio 1997.

Applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la libertà di accesso in materia ambientale.

Alle amministrazioni pubbliche

Applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la libertà di accesso in materia ambientale (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997).

Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 90/313/CEE, relativa alla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, prevede, all'art. 8, che il Ministro dell'ambiente predisponga una relazione annuale da presentare in Parlamento sullo stato di attuazione del decreto stesso.

Al fine di consentire al Ministro dell'ambiente di adempiere a tale obbligo, l'art. 8 del decreto stabilisce, inoltre, che entro il 30 giugno di ogni anno le autorità

pubbliche individuate all'art. 2, comma 1, lettera b), trasmettano al Ministero dell'ambiente i dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del decreto stesso.

Allo scopo di semplificare e razionalizzare l'invio dei dati richiesti sono state predisposte due schede allegate alla presente circolare che le amministrazioni interessate sono tenute a compilare e ad inviare al Ministero dell'ambiente - Servizio V.I.A. Divisione II - Settore informazione ambientale, via della Ferratella in Laterano, 33 - 00184 Roma.

La scheda A contiene informazioni circa l'amministrazione o ente preposto all'attuazione della direttiva sull'accesso, nonché circa la tipologia delle richieste di accesso.

La scheda B riguarda i dati relativi ai casi di esclusione del diritto di accesso con riferimento ai motivi di esclusione previsti all'art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 1997.

Il Ministro: RONCHI

20-10-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 245

**SCHEDA A - RICHIESTE DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

AMMINISTRAZIONE O ENTE.....					ANNO.....	
Ufficio preposto all'attuazione della direttiva d'accesso alle informazioni ambientali						
Ufficio.....				Indirizzo.....		
Referente.....				Tel.....		
Fax.....				E - Mail.....		
TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI					RICHIESTE RESPINTE E RICORSI	
	N. Richieste informazioni	N. Richieste materiali	Altro	Tot.	Richieste respinte (%)	Ricorsi (%)
Scuole elementari						
Scuole medie						
Scuole medie superiori						
Università						
Enti pubblici						
Enti vari						
Associazioni ambientaliste						
Associazioni cittadini						
Cittadini						
Altri						
Totale						

20-10-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 245

SCHEDA B DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CASI DI ESCLUSIONE DALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE AI SENSI DEL D. L. 24 FEBBRAIO 1997 N. 30, ART. 4			
N. Articolo	Motivazioni	NE	SI
4.1	Evitare la divulgazione di informazioni dalle quali possono derivare danni all'ambiente.		
4.1 a)	Salvaguardare la riservatezza delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale.		
4.1 b)	Salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblici.		
4.1 c)	Salvaguardare la riservatezza in caso di questioni in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di una azione investigativa preliminare, o che lo siano state.		
4.1 d)	Salvaguardare la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale.		
4.1 e)	Salvaguardare la riservatezza dei dati o schedari personali.		
4.1 f)	Salvaguardare il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.		
4.5	Impossibilità di fornire informazioni quando tale richiesta comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero la generica formulazione della stessa non consenta l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.		
Totale			

97A8284